

FEDER GROSSISTI NOTIZIE

Federgrossisti
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

Direttore: Dr. Antonio FABIANI
e-mail: federgrossisti@tin.it
www.federgrossisti.it

n. 05 del 1°/03/2021

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero:

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
(esonero contributivo per le aziende non richiedenti)

ASSUNZIONI DONNE
(incentivi)

DECONTRIBUZIONE PER IL SUD
(aree svantaggiate)

IMPRESE ED OPERATORI DEL TRASPORTO
(proroga di alcuni certificati ed attestati per le imprese)

CONAI
(guida all'adesione)
(applicazione del contributo ambientale)

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE
(mud 2021)
(nuova scadenza)

NUOVE ETICHETTE ENERGETICHE

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE esonero contributo per le aziende non richiedenti

Premessa

Per quanto previsto dalla legge di bilancio 2021 in relazione all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali da parte delle aziende che non usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale, l'Inps ha fornito i necessari chiarimenti per quanto riguarda la misura dell'esonero e i requisiti utili per la relativa spettanza, con particolare riferimento alla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e il coordinamento con altre misure.

Riferimenti territoriali e temporali

L'esonero può essere fruito per le stesse posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle mensilità di maggio e/o giugno 2020, siano state fruiti, anche parzialmente, i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID19.

I nuovi trattamenti di integrazione salariale e l'esonero contributivo si pongono tra di loro in regime di alternatività, in riferimento alla medesima unità produttiva.

Nel caso in cui il datore di lavoro decida di accedere all'esonero, non potrà avvalersi, nella stessa unità produttiva, di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID19, ai sensi della Legge n. 178/2020 (12 settimane da usufruire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021).

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'importo massimo dell'agevolazione è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Tale importo può essere fruito, fino al 31 marzo 2021, per un periodo massimo di otto settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

Requisiti

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- il datore di lavoro deve attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione dell'esonero e quindi fino al 31 marzo 2021.

Riferimenti:-circolare Inps n. 30/2021.

Premessa

Sono state fornite all'Inps le prime indicazioni operative in merito all'esonero per le assunzioni di donne effettuate nel biennio 2021-2022.

Come si ricorderà, la legge di Bilancio 2021 ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 €annui.

Il riconoscimento dell'esonero è subordinato al requisito dell'incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno).

Per la piena operatività dell'incentivo si attende l'autorizzazione della Commissione Europea.

Con apposito messaggio, che verrà pubblicato a seguito della predetta autorizzazione, saranno emanate le istruzioni per la fruizione dell'esonero.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori.

L'esonero trova applicazione per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, ossia:

1. donne con almeno cinquant'anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
2. donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate, appositamente previste nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, e che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
3. donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. Ai fini del rispetto del requisito occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice non abbia svolto un'attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero un'attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o un'attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

Pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio in trattazione è richiesto o uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) o il rispetto, in combinato con ulteriori

previsioni, del requisito di "priva di impiego". Inoltre il requisito deve sussistere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio.

L'incentivo in esame spetta per:

- le assunzioni a tempo determinato;
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
- in caso di part-time e in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.

Non spetta, invece, per i rapporti di lavoro intermittente, lavoro occasionale e apprendistato.

Con riferimento alla durata del periodo agevolato, si chiarisce che, l'incentivo:

- in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi. L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di 12 mesi;
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato alle condizioni generali di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

Ai fini del legittimo riconoscimento dell'agevolazione in trattazione, è necessario, tra l'altro, rispettare la condizione specificamente prevista dalla legge di bilancio 2021 consistente nella realizzazione dell'incremento occupazionale.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Riferimenti: circolare Inps n. 32/2021

DECONTRIBUZIONE PER IL SUD aree svantaggiate

Premessa

L'INPS fornisce le istruzioni operative per l'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud, limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, prevista dall'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

La citata norma, nell'estendere l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) sino al 31 dicembre 2029, prevede una diversa modulazione dell'intensità della misura.

Nello specifico, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari:

- al 30% fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% per gli anni 2028 e 2029.

Le regioni che rientrano nel beneficio sono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.

L'agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato laddove la sede di lavoro sia situata nelle predette regioni.

L'applicazione del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea che il 18 febbraio u.s. ha autorizzato la concedibilità dell'esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2021.

Per quanto attiene l'esonero contributivo relativo al periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all'esito del procedimento di autorizzazione e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al beneficio in trattazione i datori di lavoro privati, anche non imprenditori.

Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione, presenti una o più unità operative ubicate nelle suddette regioni, la Struttura INPS territorialmente competente deve verificare mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata all'interno delle regioni ammesse.

Il beneficio non è riconoscibile allorché il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell'azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un'agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio.

L'esonero non prevede un limite individuale di importo.

Pertanto, lo stesso trova applicazione sulla percentuale della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile.

La Decontribuzione Sud spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.

In quest'ottica, l'agevolazione non ha natura di incentivo all'assunzione e, pertanto, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

Il diritto alla fruizione dell'agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

Lo sgravio risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

Per ulteriori elementi di dettaglio riferiti agli esoneri contributivi si rinvia alle circolari Inps in allegato alla presente nota informativa.

Riferimenti:-circolare Inps n. 30/2021;
-circolare Inps n. 32/2021;
-circolare Inps n. 33/2021.

IMPRESE ED OPERATORI DEL TRASPORTO

proroga di alcuni certificati ed attestati per le imprese

Premessa

A seguito della pubblicazione di un nuovo regolamento comunitario, viene prevista la proroga dei termini per la validità di alcune certificazioni e attestazioni nei trasporti per fronteggiare le difficoltà operative create dalla diffusione del Covid19.

qualora un Paese non sia nella condizione di procedere al rinnovo dei certificati e delle attestazioni nei mesi previsti, può chiedere alla Commissione Europea un'estensione della validità della proroga.

Al contrario, se un Paese non ha riscontrato problemi operativi per il rilascio di tali attestazioni può non adottare le proroghe previste dal Regolamento, fermo restando, però, il riconoscimento delle proroghe accordate dagli altri Stati membri in coerenza con esso.

In entrambe le fattispecie (richiesta ulteriore proroga, non applicazione delle proroghe previste dal Regolamento), il Paese è tenuto a informare la Commissione che ne dà notizia pubblica.

Il Regolamento è entrato in vigore il 23 febbraio 2021 e si applica a partire dal prossimo 6 marzo.

Gli Stati membri, però, sono tenuti, da subito, a informare la Commissione Europea dell'eventuale intendimento di non applicare, quando consentito, alcune disposizioni del Regolamento (art.19), ai fini dell'informazione degli altri Stati membri e della pubblicazione di un relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

Le proroghe introdotte riguardano:

- **carta di qualificazione del conducente**: i termini per il completamento della formazione periodica in scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono prorogati di 10 mesi; viene conseguenzialmente estesa la validità della formazione in possesso.
Si proroga per un periodo di dieci mesi la validità del codice armonizzato "95" dell'Unione sulle patenti CQC. In caso in cui la scadenza della precedente proroga (Reg. 2020/698) era tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 il codice viene prorogato di 6 mesi e in ogni caso non oltre il 1° luglio 2021.
Le carte di qualificazione del conducente (formato card) in scadenza nel periodo tra il 1° settembre 2020 e il 3° giugno 2021 sono prorogate di 10 mesi dalla data di scadenza. Se il periodo di scadenza era stato già prorogato dal Regolamento 2020/698 la carta viene ulteriormente prorogata per un periodo di sei mesi, ma comunque non oltre il 1° luglio 2021.
- **patenti**: si prevede una proroga di dieci mesi per le patenti che scadono tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
La validità delle patenti, la cui precedente proroga (Reg. 2020/698) prevedeva la scadenza tra il 1° settembre e il 30 giugno 2021 è estesa di altri 6 mesi e comunque non oltre il 1° luglio 2021.
- **tachigrafi**: si prevede che le ispezioni periodiche biennali dei tachigrafi, previste per il periodo da 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021, vengano differite di dieci mesi. Inoltre, si prevede che, qualora, nel periodo tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno

2021, un conducente richieda il rinnovo della propria carta le competenti autorità procedano con il rinnovo entro non oltre due mesi. In attesa del rilascio della nuova carta, trova applicazione l'art. 35 del Regolamento (procedure di registrazione in caso di danneggiamento della carta del conducente), se il conducente ha rispettato i previsti termini per richiedere il rinnovo della Carta (articolo 28).

Si prevede, altresì, che in caso di richiesta di sostituzione della carta nello stesso arco temporale, l'autista possa continuare a guidare anche in assenza di questa, laddove dimostri di aver richiesto la sostituzione rispettando i termini indicati dall'articolo 29 del Regolamento.

L'autorità competente deve dare esito alla domanda entro i due mesi successivi alla richiesta.

- **controlli periodici dei veicoli e dei loro rimorchi**: si prevede che i termini per le revisioni per i veicoli in scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 siano prorogati di dieci mesi. Analoga proroga si applica per la validità dei certificati di revisione.

- **licenze comunitarie e attestato del conducente**: si prevede che la validità delle licenze comunitarie e degli attestati del conducente in scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 venga prorogata di dodici mesi.

Riferimenti: Regolamento (UE) 2021/267

Si ritiene utile informare che sul sito del Conai (www.conai.org) è stata pubblicata la Guida agli adempimenti per il contributo ambientale sugli imballaggi per l'anno 2021.

La Guida si suddivide in due volumi:

1. il primo illustra gli adempimenti e le procedure consortili riportando schemi esemplificativi;
2. il secondo contiene la modulistica e le relative istruzioni.

Si segnalano, tra le principali novità intervenute:

- l'aggiornamento dei testi e della modulistica con riferimento agli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile conformi alle norme UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007, in funzione dell'ingresso del Consorzio di filiera BIOREPACK nel sistema Conai;
- le variazioni del contributo ambientale per:

imballaggi in acciaio	da 3,00 a 18,00 euro/t
imballaggi in vetro	da 31,00 a 37,00 euro/t

- la ulteriore diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica che prevede quattro differenti liste per le tipologie di imballaggi a seconda della loro possibile selezione e riciclo e i nuovi valori unitari:

FASCIA	TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA	CONTRIBUTO Euro/T
A	Imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria	150,00 (invariato)
B1	Imballaggi da circuito domestico con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata	208,00 (invariato)
B2	Altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico	da 436,00 a 560 euro/t
C	Imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali	da 546,00 a 660 euro/t

- l'aumento della soglia del contributo ambientale dichiarato con le procedure semplificate per import da 4.000 a 5.000 Euro, per accedere al rimborso del contributo (Modulo 6.6bis) sulle esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2020;
- una nuova modalità semplificata di esposizione del contributo ambientale in fattura, in alternativa a quella ordinaria per alcuni imballaggi di piccole dimensioni (es. etichette in

alluminio, carta o plastica, accessori per confezionamento camicie, capsule in alluminio o plastica per enologia);

- le procedure di regolarizzazione agevolata per le imprese operanti nei settori di pallet in legno usati, riparati o selezionati e reimmessi al consumo e del filo cotto nero di acciaio per il confezionamento di merci;
- il modulo di autodichiarazione 6.11 per l'esclusione dal contributo ambientale sugli imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di un ciclo produttivo o rete commerciale.

Per quanto riguarda l'adesione al Conai si evidenzia l'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo del "Servizio Adesione Online" sia per l'adesione al Conai, sia per la comunicazione di successive variazioni anagrafiche e, pertanto, decade la validità del modulo di adesione nonché del modulo di dichiarazione della variazione dei dati in formato cartaceo.

Per eventuali chiarimenti è disponibile il numero verde del Conai 800.337799.

Riferimenti: guida conai

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) 2021

Si ritiene utile dell'avvenuta pubblicazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021.

In base all'articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n.70 istitutiva del MUD, essendo intervenute modifiche e integrazioni a quanto previsto negli anni precedenti, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del D.P.C.M in Gazzetta Ufficiale e, pertanto, **al 16 giugno 2021**.

Nel nuovo modello rimane confermata la struttura e l'articolazione nelle consuete sei Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento:

1. Comunicazione Rifiuti;
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Rispetto ai modelli consolidati degli anni scorsi, il D.P.C.M 23 dicembre 2020 reca alcune novità rese necessarie per poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea con particolare riferimento a quanto introdotto dai decreti di recepimento delle direttive Ue sull'economia circolare, su tutti il decreto legislativo n. 116 del 2020 che ha profondamente ridisegnato il quadro di legge nazionale che regola le attività di produzione e gestione dei rifiuti.

Vengono riviste anche le modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni e si introduce l'obbligo di presentazione della "Comunicazione rifiuti" per i "Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti".

Resta invariato l'obbligo di comunicazione telematica per le comunicazioni "rifiuti", "veicoli fuori uso", "imballaggi" sia per la sezione consorzi che gestori "rifiuti di imballaggio", e "rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche".

Restano altresì esonerati dall'obbligo di presentazione:

1. gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
2. le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g);
3. i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa.

Per ogni approfondimento si rimanda al sito ufficiale predisposto da Ecocerved e Unioncamere: <https://www.ecocamere.it/adempimenti/mud>

Riferimenti: DPCM del 23/12/202 (G.U. del 16/02/2021-S.O.n.10)

NUOVE ETICHETTE ENERGETICHE

Per gli operatori interessati, si ricorda che, a partire dal 1° marzo 2021, per alcune categorie di elettrodomestici entreranno in vigore le nuove etichette energetiche.

A marzo 2019 la Commissione Europea ha, infatti, adottato il formato e l'aspetto definitivo delle nuove etichette energetiche per sei gruppi di prodotti: lavastoviglie; lavatrici e lavasciuga biancheria; frigoriferi, compresi i frigoriferi cantina; lampade; display elettronici, compresi i televisori, i monitor e i pannelli segnaletici digitali; frigoriferi commerciali con funzione di vendita diretta, categoria che sinora non aveva alcuna etichetta energetica.

I relativi regolamenti delegati sono stati pubblicati a inizio dicembre 2019.

I prodotti per cui, a partire dal 1° marzo, entreranno in vigore le nuove etichette energetiche sono: lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga biancheria, frigoriferi e congelatori, cantinette per il vino, display elettronici e apparecchi per la refrigerazione con funzione di vendita diretta. Per le sorgenti luminose l'obbligo entrerà in vigore a partire dal 1° settembre 2021.

La principale novità delle etichette riguarda la revisione del sistema di etichettatura, attualmente basato su una scala da D ad A+++.

L'Unione Europea ha riscontrato come questa classificazione fosse diventata sempre meno capace di differenziare adeguatamente i modelli di prodotto a causa della progressiva saturazione delle tre classi di efficienza energetica più elevate e, di conseguenza, ha proposto l'adozione di una scala da G ad A.

Inoltre, nelle etichette sarà presente un QR-code grazie al quale i consumatori potranno ottenere informazioni supplementari (non commerciali) attraverso la scansione con uno smartphone comune. I dati saranno inseriti dai fabbricanti nella banca dati europea EPREL, il registro pubblico europeo per l'etichettatura energetica, cui tutti i cittadini europei potranno accedere.

Le etichette dovranno essere applicate a tutti i prodotti in vendita sia nei negozi fisici che online.

Il rivenditore avrà due settimane per sostituire le vecchie etichette con quelle nuove su tutti gli apparecchi esposti alla vendita, anche se immessi sul mercato prima della data di applicazione della nuova etichetta.

L'etichetta è predisposta dai fornitori, inserita in formato cartaceo in ciascuna unità di ogni prodotto, e resa disponibile ai distributori in formato elettronico.

L'etichetta deve essere apposta dai distributori in modo chiaramente visibile per gli apparecchi da incasso, e per tutti gli altri apparecchi sulla parte esterna anteriore o superiore.

Quando non è possibile per il consumatore prendere diretta visione dell'apparecchio, come per le vendite online, è obbligo comunque del distributore di renderne note le prestazioni energetiche e funzionali sui cataloghi di offerta al pubblico e online mediante copia dell'etichetta o utilizzandone una versione semplificata con la freccia corrispondente alla classe di efficienza energetica, e, dal marzo 2021, anche con l'indicazione della scala di riferimento utilizzata: da A a G o da A+++ a D, a seconda della specifica categoria del prodotto.

=====